

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Le presunzioni semplici sono una prova completa**

*Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non occorrendo l'acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2014, n. 11437**

*...omissis...*

Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la quale: "E' denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o "apparente", qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica".

Nella specie di causa il giudicante (dopo avere richiamato la peculiare situazione di fatto nella quale la contribuente era venuta ad operare nel periodo qui in considerazione) si è indotto ad accoglierne l'appello limitandosi ad assumere che fosse verisimile che si sia trattato della distruzione di merci obsolete, senza neppure avere identificato la natura di dette merci e perciò sottoporre a controllo siffatta verisimiglianza, ritenuta sulla sola scorta della peculiarità della condizione produttiva che - per vero - non pare elemento utile sotto il profilo della gravità. Non par dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito determinante elemento della consistenza della corretta percentuale di ricarico applicabile alla specie di causa.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.) la parte ricorrente si duole dell'annullamento del rilievo sub a) evidenziando che con il proprio argomentare la CTR è pervenuta ad attribuire all'ufficio l'onere di fornire una prova completa del maggior reddito accertato e non soltanto una prova presuntiva, concedendo invece al contribuente di vincere, a mezzo di generici elementi indiziari, l'efficacia delle presunzioni addotte dall'ufficio che sono invece idonee a determinare un'inversione dell'onus probandi.

Il motivo ora in esame appare infondato e da disattendersi, alla stessa stregua delle ragioni su cui si fonda il rigetto del primo motivo di impugnazione.

In un'ottica di legittimità, infatti, non può considerarsi esuberante dai poteri che competono al giudice del merito la valorizzazione di presunzioni semplici che facciano premio su quelle a mezzo delle quali l'ufficio ha giustificato l'accertamento di genere induttivo. Ed infatti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, lett. d, quelle in ragione delle quali l'ufficio può esercitare il potere di accertamento induttivo restano pur sempre presunzioni di genere semplice (per quanto dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza) non meno di quelle considerate dal giudicante nella specie di causa a supporto del proprio convincimento.

Ciò posto, va qui ribadito il principio secondo il quale: "Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non occorrendo l'acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di

assumere ulteriori fonti di prova. (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012).  
Consegue da ciò che non possa trovare accoglimento il contrario avviso di parte ricorrente.

In definitiva, la pronuncia di appello potrà essere cassata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e la controversia può essere restituita al giudice del merito affinché quest'ultimo torni a pronunciarsi sul capo della decisione investito da detto motivo di impugnazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e manifesta infondatezza.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di impugnazione ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Marche che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014